

Un altro profilo che merita di essere considerato è la questione dell'atto quadro, su cui ho letto cose, francamente, che non... Signori, il discorso, anche lì, è semplicissimo. Ricordo che fui proprio io a dire all'Avvocato Casella: qui, se chiederemmo una dilazione, se in questa proposta si chiede una dilazione, bisogna dare delle garanzie, e diamole ancora prima che le chiedano, queste garanzie. Ecco come nasce l'atto quadro. Si dice: questo soggetto di nuova costituzione si impegna a comprare tutto ad un prezzo determinato; però, siccome non paga tutto e subito, per dare adeguate garanzie al venditore occorre studiare un meccanismo. E il meccanismo fu quello che poi viene denominato atto quadro. Il meccanismo in che cosa consisteva? Consisteva nel fatto che, all'atto dell'accettazione eventualmente della proposta, i beni non venivano trasferiti alla S.G.R., perché in un certo senso rimanevano in garanzia al venditore. Veniva convenuto invece che, a mano a mano che la società di nuova costituzione avesse venduto questi beni, il netto ricavo sarebbe stato depositato su un conto corrente ad hoc, destinato al pagamento delle rate. In altre parole: quella questione che poi ha portato all'atto quadro - si è voluto evitare il trasferimento in blocco dei beni alla S.G.R. - aveva una funzione ben precisa, quella di fornire una garanzia al venditore, e poi anche di carattere pratico perché, trattandosi di beni destinati ad essere venduti, erano fare